Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **Roma - Martedì, 25 giugno 1929 - Anno VII** | **Numero 147**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1659. — LEGGE 20 giugno 1929, n. **1012**.
Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno . . . . Pag. 2978

1660. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **1009**.
Ampliamento territoriale del comune di Sammichele di Bari . . . . Pag. 2979

1661. — REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1010**.
Autorizzazione al comune di Torre Mondovì a trasferire la sede municipale dalla frazione Piazza alla frazione Piano . . . . Pag. 2979

1662. — REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1011**.
Autorizzazione al comune di Bosisio a modificare la propria denominazione in quella di « Bosisio Parini ».
Pag. 2980

1663. — REGIO DECRETO 30 maggio 1929, n. **997**.
Norme per l'applicazione del contributo integrativo di utenza stradale a favore dell'Azienda autonoma statale della strada . . . . Pag. 2980

1664. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1929, n. **998**.
Provvedimenti per le concessioni di demanio marittimo.
Pag. 2983

1665. — REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1001**.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese e San Raffaele Cimena . . . . Pag. 2984

1666. — REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1002**.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Giacomo degli Schiavoni . . . . . . Pag. 2984

1667. — REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1003**.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ramodipalo . . . . Pag. 2985

1668. — REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. **1004**.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Malvino e Sardigliano ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cuquello. Pag. 2985

REGIO DECRETO 30 maggio 1929.
Scioglimento del Sindacato industrie chimiche ed estrattive di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Milano, e nomina dei liquidatori . . . . Pag. 2985

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1929.
Sospensione temporanea in tutte le Provincie del Regno dell'art. 45, 3° capoverso, del regolamento generale 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro . . . . Pag. 2986

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2986

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 2995
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 2995

CONCORSI

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Concorso per posti in convitti e orfanotrofi e per borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti . . . . Pag. 2995

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Municipio di Ferrara: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 sorteggiate nella terza estrazione del 10 giugno 1929.
Società delle guidovie centrali venete, in Padova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 79ª estrazione del 15 giugno 1929.
Municipio di Genova: Elenco delle obbligazioni dei prestiti dell'ex comune di Voltri sorteggiate nella 4ª estrazione del 18 giugno 1929.
Società anonima della strada ferrata di Biella, in Torino: Elenco delle azioni sorteggiate il 15 giugno 1929, e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1659**.

LEGGE 20 giugno 1929, n. **1012**.

Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, entro il 31 dicembre 1939, sorgeranno entro il perimetro della zona industriale e portuale del comune di Livorno, in appresso descritta, ed agli ampliamenti e trasformazioni eseguiti entro il detto termine degli stabilimenti industriali già esistenti, nel perimetro della zona stessa, sono estese le disposizioni di indole tributaria, di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la città di Napoli, e, limitatamente agli stabilimenti di nuovo impianto, quelle dell'art. 11 della legge medesima.

Le esenzioni tributarie di cui al comma precedente sono estese, nei limiti di tempo sovra indicati, anche alle opere ed impianti portuali, ancora da deliberare e da appaltare dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

La zona industriale e portuale, indicata nel precedente articolo, è quella che risulta delimitata nella planimetria allegata alla presente legge, secondo il tracciato della linea *A, B, C, D, F*, compresa fra le seguenti delimitazioni:

Ovest: limite della zona franca, imbocco del canale di accesso al nuovo porto spiaggia marittima fino alla foce del Calambrone;

Nord: sponda destra del Canale dei Navicelli fino al ponte della ferrovia Pisa-Livorno;

Est: limite ferroviario a monte della ferrovia Pisa-Bivio-Calambrone-Livorno Centrale fino al ponte di detta ferrovia sul torrente Ugione, sponda destra del detto torrente, fino alla confluenza con il Rio Cignolo-sponda sinistra del Rio Cignolo fino alla via del Camposanto lato nord di detta via;

Sud: lato nord di via del Camposanto fino all'incontro del prolungamento di detto allineamento con il limite del terreno ferroviario del piazzale della stazione San Marco, attraversata ad angolo retto sull'asse di detto piazzale-limite ovest del terreno ferroviario lungo la linea Livorno-San Marco-Livorno Marittima fino all'incontro di detto limite con il limite della zona franca.

Art. 3.

Alle espropriazioni di aree, di edifici e di altri beni privati compresi nella zona industriale portuale del precedente articolo, sarà provveduto analogamente a quanto è stabilito per la costituzione dei porti franchi, giusta l'art. 5 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395.

Per le aree, oggetto della convenzione intervenuta fra lo Stato e la S.I.C.A.M. (art. 19 della convenzione 23 novembre 1923, approvata con R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249) ed atto suppletivo 16 marzo 1928 e che non risultassero vendute dalla S.I.C.A.M. fino al giorno 16 dicembre 1933, il comune di Livorno, od altro ente dal Comune espressamente delegato, potrà provvedere all'acquisto delle aree stesse, fino al detto giorno ed alle condizioni e prezzi indicati nell'art. 19 della convenzione del 1923 con le modalità della convenzione suppletiva 16 marzo 1928.

Se il comune di Livorno o l'ente delegato non eserciterà tale prelazione entro il detto termine, i maggiori prezzi di vendita per ciascun appezzamento da parte della S.I.C.A.M. o di altro ente in sua rappresentanza, in confronto del prezzo base indicato nell'art. 19 della convenzione del 1923, saranno attribuiti per metà al comune di Livorno, che dovrà impiegarli in opere pubbliche di sistemazione e miglioramento della zona industriale.

Per i terreni demaniali, compresi nella zona industriale, saranno adottati opportuni accordi fra il Demanio e gli enti ed Amministrazioni interessati.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, è autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone di cui agli articoli 1 e 2 alla Società Porto Industriale di Livorno, costituita con atto notaio Conti 15 marzo 1928, omologato dal tribunale di Livorno il 26 marzo 1928, e nella quale i partecipanti potranno essere

soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio di Livorno.

Lo stesso Ministero delle finanze, di concerto con quelli delle comunicazioni e dei lavori pubblici, è autorizzato a concedere alla predetta Società, in quanto rispondente alle condizioni di cui al comma precedente, la esecuzione delle opere, impianti e servizi ancora da effettuarsi nella zona industriale e portuale di cui alla presente legge.

La stessa Società Porto Industriale di Livorno è esente fino al 31 dicembre 1944 dalla imposta sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile, per gli impianti ed i servizi da essa eseguiti ed esercitati, inerenti alla zona industriale, nonchè per i redditi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio delle opere, impianti e servizi medesimi.

Art. 5.

Per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione della presente legge fino al 31 dicembre 1944, la Società Porto Industriale di Livorno, sempre in quanto abbia adempiuto alle prescrizioni dell'art. 4, è esente dalle tasse di registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, dai diritti di segreteria ed altri diritti fiscali per tutte le operazioni, atti e contratti relativi alla costituzione della Società predetta, ed al suo esercizio, in quanto sia rivolto alla costruzione ed alla gestione della zona industriale e portuale.

La decisione sulle eventuali contestazioni, derivanti dall'applicazione del presente articolo, è riservata all'esclusiva competenza del Ministro per le finanze.

Art. 6.

I benefici tributari indicati nell'art. 1 sono applicabili anche agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e relativi ampliamenti e trasformazioni, che sono sorti nella zona industriale delimitata al precedente art. 2, dopo la pubblicazione del decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 dicembre 1921, n. 307).

Per le imposte dirette, però, il periodo di dieci anni, per gli stabilimenti indicati nel precedente comma, decorrerà dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni dei due precedenti commi non concernono, ad ogni modo, le opere e gli impianti portuali, di cui nel detto decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834, posto che alle opere ed impianti stessi doveva provvedere unicamente l'ente portuale di Livorno, istituito con decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 85, e soppresso con decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 40.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, è autorizzato ad emanare i provvedimenti, eventualmente necessari per l'esecuzione della presente legge, che non importino oneri finanziari per lo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — La planimetria di cui all'art. 2 della legge verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione **1660**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **1009**.

Ampliamento territoriale del comune di Sammichele di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Sammichele di Bari è aggregata una zona di territorio di ettari 546,52,65 del comune di Casamassima compresa nei fogli di mappa nn. 70 e 71, nonchè una zona di territorio del comune di Turi di ettari 800 compresa nei fogli di mappa numeri 41, 51, 52, 55, 57 e 58.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto sarà provveduto alla esatta delimitazione dei confini fra i comuni di Turi, Casamassima e Sammichele di Bari.

Al prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni sopra indicati, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 157. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1661**.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1010**.

Autorizzazione al comune di Torre Mondovì a trasferire la sede municipale dalla frazione Piazza alla frazione Piano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 2 luglio 1927, con cui il podestà di Torre Mondovì chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale dalla frazione Piazza alla frazione Piano;

Visto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione per la temporanea amministrazione della provincia di Cuneo con deliberazione 11 febbraio 1929;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Torre Mondovì è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Piazza alla frazione Piano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 158. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1662**.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1011**.

Autorizzazione al comune di Bosisio a modificare la propria denominazione in quella di « Bosisio Parini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 17 maggio 1929 con la quale il podestà di Bosisio in esecuzione della propria deliberazione 3 maggio 1929 chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Bosisio Parini »;

Visto il parere favorevole espresso dall'Amministrazione della provincia di Como con deliberazione 25 maggio 1929;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bosisio, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Bosisio Parini ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 159. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1663**.

REGIO DECRETO 30 maggio 1929, n. **997**.

Norme per l'applicazione del contributo integrativo di utenza stradale a favore dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, che istituisce il contributo integrativo di utenza stradale a favore dell'Azienda autonoma statale della strada e dà facoltà di stabilire, con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, l'entità ed i limiti del contributo stesso;

Visto l'art. 41 della suindicata legge;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Del contributo integrativo di utenza stradale.

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada ha facoltà di applicare, con decorrenza dal 1° luglio 1928, un contributo annuale integrativo di utenza stradale a carico di enti, società comunque costituite o persone che, con il transito di veicoli a trazione meccanica od animale (sia propri che di terzi), sieno causa di un eccezionale logorio delle strade statali di una determinata zona, in dipendenza dell'industria o commercio da essi esercitati.

L'applicazione del contributo è fatta separatamente per ciascuno stabilimento od esercizio delle aziende predette.

Art. 2.

Il contributo integrativo di cui al precedente articolo è applicato in base all'intensità dei trasporti e alla loro durata, al carattere dei veicoli, alle lunghezze dei percorsi abituali, alla natura ed al peso delle merci, nonchè alla maggiore spesa che l'Azienda statale deve, in fatto, sostenere per la manutenzione e sistemazione dei tronchi delle strade interessanti lo stabilimento od esercizio.

Art. 3.

Sono esclusi dal contributo gli esercenti di servizi pubblici concessi od autorizzati e le Amministrazioni dello Stato.

Gli stabilimenti e gli esercizi di nuovo impianto sono esenti dal contributo durante il primo anno di esercizio: tale esenzione verrà concessa per un triennio per gli stabilimenti ed esercizi aperti nelle Provincie meridionali e nelle isole.

Art. 4.

Gli stabilimenti ed esercizi, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, sono soggetti ad un contributo annuo che varia da L. 1000 a L. 30,000 secondo la valutazione dell'eccezionale logorio che sarà fatta dall'Ufficio compartimentale per la viabilità.

A quelle aziende che sostituiscano negli autoveicoli alle gomme piene quelle pneumatiche o semipneumatiche, sarà concesso l'esonero del contributo per non più di due anni a decorrere dall'epoca nella quale verrà eseguita la trasformazione.

Nel caso in cui la trasformazione avvenga per una parte notevole degli autoveicoli in servizio dello stabilimento od esercizio, potrà essere concesso uno sgravio in misura non eccedente i due terzi del contributo, per il periodo anzidetto.

CAPO II.

Norme per le dichiarazioni di utenza e loro revisione — Compilazione della matricola.

Art. 5.

Entro il mese di gennaio di ogni anno l'Ufficio compartimentale per la viabilità invita, mediante lettera raccoman-

data con ricevuta di ritorno, gli enti, società o persone, che per l'esercizio della loro attività si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, a presentare, non oltre il mese di febbraio, la dichiarazione stesa su apposito modulo, con i dati in esso richiesti per l'accertamento dell'uso eccezionale delle strade.

La dichiarazione deve essere redatta separatamente per ogni stabilimento od esercizio non situato nello stesso compartimento.

Potranno essere compresi in un'unica dichiarazione tutti gli stabilimenti od esercizi appartenenti allo stesso ente, società o persona, situati nella circoscrizione dell'Ufficio compartimentale per la viabilità nella quale le persone hanno il loro domicilio, e gli enti o società la loro sede.

L'Ufficio compartimentale per la viabilità prende nota della dichiarazione su apposito registro a matrice, dal quale viene staccata la ricevuta per il contribuente.

Art. 6.

L'Ufficio compartimentale per la viabilità esamina e, occorrendo, rettifica l'intestazione delle dichiarazioni e tutte le altre indicazioni. L'Ufficio stesso procede di sua iniziativa all'accertamento a carico del contribuente che non abbia provveduto nel termine prefisso alla dichiarazione.

A questi fini può eseguire, anche a mezzo della Milizia stradale, le indagini necessarie ed ha facoltà:

a) di intimare al contribuente di comparire in persona, o per mezzo di un suo legittimo mandatario, per fornire delucidazioni o prove;

b) di accedere, previo avviso, a mezzo del capo dell'Ufficio, di un suo delegato o della Milizia stradale, negli stabilimenti od esercizi;

c) di consultare o far consultare presso gli uffici pubblici, i documenti o gli atti di cui stimasse utile prendere conoscenza per la esatta applicazione del contributo.

Art. 7.

L'Ufficio compartimentale per la viabilità, in base alle dichiarazioni delle parti, alle rettificazioni eseguite ed agli accertamenti di ufficio, determina la misura del contributo da applicare ad ogni stabilimento od esercizio, a' sensi dell'art. 4.

La determinazione del contributo è fatta dall'ingegnere capo del Compartimento in concorso con un funzionario della Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada e, se del caso, dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Provincia.

L'accertamento del contributo viene notificato ad ogni contribuente a cura del predetto Ufficio con le norme stabilite dal regolamento per la imposta di ricchezza mobile.

Devono pure essere notificate, con le stesse norme, le variazioni proposte dall'Ufficio rispetto ai contributi già definitivamente accertati per un determinato anno.

Art. 8.

L'Ufficio compartimentale per la viabilità può concordare col contribuente l'ammontare del contributo anche nel caso in cui abbia notificato l'accertamento d'ufficio o la rettificazione.

L'accordo si fa risultare mediante dichiarazione datata e sottoscritta dal capo dell'Ufficio compartimentale o da chi per esso e dal contribuente o dal suo legale rappresentante.

L'incarico a concordare il contributo per altri, deve risultare da un atto o lettera, anche in carta semplice, che rimane negli atti dell'Ufficio.

Art. 9.

L'Ufficio compartimentale della viabilità compila la matricola dei contribuenti che ritiene soggetti al contributo, distintamente per ogni Comune.

Nella matricola viene anche inscritto per ogni contribuente l'ammontare del contributo da esso dovuto, ma solo quando il contributo stesso è divenuto definitivo per concordato o per decisione della Commissione provinciale delle imposte, giusta il seguente art. 10, o quando il contribuente non abbia reclamato nel termine indicato dall'articolo predetto.

Capo III.

Dei reclami alle Commissioni amministrative e dei ricorsi all'autorità giudiziaria.

Art. 10.

Contro l'accertamento del contributo proposto dall'Ufficio compartimentale della viabilità, il contribuente può reclamare alla Commissione provinciale delle imposte dirette del luogo ove ha sede l'Ufficio predetto.

I reclami devono essere redatti in carta bollata da L. 2 ed essere presentati o fatti presentare all'Ufficio stesso entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso.

L'Ufficio compartimentale per la viabilità ha l'obbligo di rilasciare ricevuta dei reclami, staccata da apposito registro a matrice, fornito dell'Amministrazione, e di trasmettere i reclami stessi alla Commissione provinciale delle imposte.

La mancanza di reclamo alla Commissione provinciale entro venti giorni successivi alla notificazione degli avvisi, rende definitive le somme di contributo determinate dall'Ufficio compartimentale per la viabilità.

Art. 11.

Per la decisione dei reclami relativi al contributo contemplato dal presente decreto la composizione della Commissione provinciale è quella stabilita dalla legge per la risoluzione dei reclami riguardanti l'imposta sui fabbricati.

La Commissione procede all'esame dei reclami e pronuncia la sua decisione sopra ciascun reclamo, determinando il contributo integrativo per ogni stabilimento od esercizio.

Il capo dell'Ufficio compartimentale per la viabilità, od un suo rappresentante, può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate nell'art. 6; essa però, quando il contribuente ne faccia domanda, ha sempre l'obbligo di sentirlo o personalmente o in persona di chi lo rappresenta legalmente.

La domanda per essere sentiti può farsi nel ricorso o con separata istanza. Il presidente della Commissione deve avvertire, per mezzo del messo comunale, tanto il reclamante quanto l'Ufficio compartimentale per la viabilità, del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione, affinchè vi possano intervenire.

Il giudizio della Commissione sui reclami dev'essere pronunciato entro quattro mesi dalla loro trasmissione alla Commissione stessa.

Art. 12.

Il presidente della Commissione provinciale trasmette all'Ufficio compartimentale per la viabilità le testuali decisioni della Commissione.

L'Ufficio compartimentale per la viabilità ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della deci-

sione, con apposito avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro un mese dalla avuta comunicazione della decisione.

Possono i contribuenti chiedere all'Ufficio compartimentale di vedere il testo della decisione ed anche domandarne copia la quale sarà rilasciata in carta semplice, mediante il pagamento di L. 1 per la prima pagina e di centesimi 50 per le pagine successive.

Art. 13.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso, sia da parte del contribuente che da parte dell'Ufficio compartimentale per la viabilità, il ricorso alla Commissione centrale delle imposte dirette per le questioni che riguardano la pura legittimità.

Il ricorso deve essere presentato alla Commissione centrale entro venti giorni dalla notifica di cui all'art. 12.

Per la notifica delle decisioni emesse dalla Commissione centrale saranno osservate le norme stabilite per la notificazione delle decisioni della Commissione provinciale.

Art. 14.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria limitatamente alle questioni di legittimità.

Il ricorso all'autorità giudiziaria non potrà essere prodotto oltre il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo.

Il ricorso alla Commissione centrale od all'autorità giudiziaria non sospende il pagamento del contributo.

In ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato dal certificato dell'eseguito pagamento delle rate di contributo scadute.

CAPO IV.

Formazione e pubblicazione del ruolo di riscossione dei contributi.

Art. 15.

In base alla matricola di cui all'art. 9 e con le norme di cui all'articolo seguente, viene compilato, a cura dell'Ufficio distrettuale delle imposte del luogo ove ha sede l'Ufficio compartimentale per la viabilità, il ruolo principale del contributo integrativo, distintamente per ogni Comune. Il ruolo è reso esecutivo dall'intendente di finanza della Provincia in cui ha sede l'Ufficio compartimentale per la viabilità; si pubblica nel rispettivo Comune per otto giorni nella prima metà del mese di maggio, e viene quindi messo in riscossione, a mezzo dell'esattore delle imposte dirette.

Per le partite rese definitive dopo la pubblicazione del ruolo principale o per quelle non comprese per qualsiasi motivo nel ruolo stesso, sono formati ruoli suppletivi da pubblicarsi nella prima metà del mese di novembre.

I ruoli suppletivi sono resi esecutivi, pubblicati e riscossi con le stesse norme del ruolo principale.

L'intendente di finanza della Provincia ove ha sede l'Ufficio compartimentale della viabilità, invia alla ragioneria dell'Azienda un riassunto dei ruoli dati in riscossione a ciascun esattore del Compartimento con l'indicazione dell'aggio dovuto ad ogni esattore.

Art. 16.

Ogni contribuente è inscritto pel pagamento del contributo nel ruolo del Comune dove ha il domicilio al tempo in cui debbono esser fatte le dichiarazioni, e gli enti e società, nel Comune ove hanno la loro sede.

Quando si tratti di privati, enti o società che hanno stabilimenti od esercizi posti in diversi Compartimenti per la viabilità, sono inscritti nel Comune dove hanno il loro domicilio o la loro sede, soltanto i contributi relativi agli stabilimenti od esercizi posti nel Compartimento ove trovasi il domicilio o la sede del contribuente. Per gli stabilimenti od esercizi posti in altri Compartimenti il contributo è inscritto, separatamente per ciascun stabilimento od esercizio, nel Comune in cui essi sono posti.

Art. 17.

La riscossione del contributo è fatta dagli esattori delle imposte dirette in quattro rate, scadenti nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno.

Per la riscossione di questo contributo si applicano le stesse norme e privilegi per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo negli esattori del non riscosso per riscosso.

L'esattore avrà diritto allo stesso aggio percepito per la riscossione delle imposte dirette, in base al contratto esattoriale.

Art. 18.

L'esattore versa, al netto dell'aggio spettantegli, nei modi e termini stabiliti dalla legge sulla riscossione per le imposte dirette, gli importi del contributo, al conto corrente postale della Tesoreria centrale, per l'accreditamento di dette somme al conto corrente aperto all'Azienda presso la Tesoreria medesima; di tali versamenti viene data partecipazione alla ragioneria dell'Azienda.

CAPO V.

Dei ricorsi contro i ruoli e degli sgravi.

Art. 19.

Contro le risultanze del ruolo, il contribuente può, entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo nel quale trovasi inscritto, ricorrere all'intendente di finanza della Provincia in cui ha sede l'Ufficio compartimentale della viabilità, soltanto per omissione della notificazione prescritta nei casi contemplati dall'art. 7, o per errore materiale.

L'intendente di finanza può, in tali casi, sentito l'Ufficio compartimentale della viabilità, sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura.

Contro tale decisione è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione provinciale per le imposte del luogo ove ha sede l'Ufficio compartimentale per la viabilità.

Questi ricorsi non sospendono l'esazione del contributo, ma dànno diritto all'eventuale rimborso.

Art. 20.

Per la doppia inscrizione del contributo per uno stesso stabilimento od esercizio industriale nel ruolo di un Comune o nei ruoli di due Comuni nello stesso Compartimento, può il contribuente ricorrere alla Commissione provinciale delle imposte della sede del Compartimento. Qualora la duplicazione sia avvenuta nei ruoli di Comuni posti in Compartimenti diversi, il contribuente può ricorrere alla Commissione centrale delle imposte dirette.

Tali ricorsi devono essere presentati all'Ufficio compartimentale della viabilità entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli.

L'Ufficio stesso, quando non creda di ammettere esso stesso la duplicazione, invia il ricorso alle Commissioni che devono giudicare.

Art. 21.

Le domande di sgravio dal contributo integrativo, per cessazione dell'attività causa dell'eccezionale logorio della strada, sono presentate dai contribuenti in carta libera all'Ufficio compartimentale per la viabilità, entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo o dell'avvenuta cessazione.

L'Ufficio compartimentale per la viabilità esamina la denuncia e, quando riconosca in linea di fatto che la cessazione ebbe luogo, dispone lo sgravio della partita, con effetto dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Qualora la cessazione sia avvenuta nel primo semestre dell'anno, potrà anche concedersi lo sgravio a decorrere dal secondo semestre, tenuto conto della particolare natura dell'industria e del traffico da essa causato.

Contro la decisione dell'Ufficio compartimentale è ammesso ricorso alla Commissione provinciale del luogo ove ha sede l'Ufficio e quindi alla Commissione centrale ai sensi dell'art. 13.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria giusta il disposto dell'art. 14.

Art. 22.

Per i rimborsi di quote inesigibili del contributo integrativo si applicano tutte le norme e disposizioni vigenti per le imposte dirette. La domanda dell'esattore è però presentata all'Intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'Ufficio compartimentale per la viabilità, che decide in via definitiva, salvo il ricorso alla Corte dei conti giusta il disposto del penultimo comma dell'art. 90 della legge 17 ottobre 1922, n. 1402.

Gli sgravi o rimborsi per indebito o per inesigibilità sono decretati e liquidati dall'intendente di finanza al quale l'Azienda autonoma statale della strada anticipa i fondi occorrenti.

CAPO VI.

Sopratasse e penalità.

Art. 23.

Il contribuente che omette di fare la dichiarazione nel termine e nei modi stabiliti dall'art. 5, incorre in una sopratassa pari ad un terzo del contributo dovuto per un anno ed è assoggettato inoltre ad un'ammenda da L. 100 a L. 500.

Qualora la dichiarazione contenga indicazioni inesatte allo scopo di sottrarsi in tutto od in parte all'applicazione del contributo, il contribuente incorre in una sopratassa non eccedente il sesto del contributo di un anno.

Art. 24.

Al contribuente, che, senza legittima e giustificata causa, non si presenti personalmente, o per mezzo di un suo mandatario, nel termine assegnatogli dall'avviso (che non può essere inferiore a giorni venti) all'Ufficio compartimentale per la viabilità o alla Commissione provinciale, è inflitta una ammenda di L. 100.

A pena eguale va soggetto il contribuente che neghi ad alcuno dei membri della Commissione provinciale, al capo dell'Ufficio compartimentale per la viabilità, o a un suo rappresentante, o alla Milizia della strada, la visita dei luoghi o la esibizione dei titoli ai sensi dell'art. 6.

Art. 25.

Per l'applicazione delle sopratasse e penalità previste dal presente decreto, l'Ufficio compartimentale per la viabilità provvede con le norme stabilite dagli articoli 15 e 16 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, concernente le denuncie dei redditi agli effetti delle imposte dirette.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 26.

Le spese dipendenti dall'applicazione del presente decreto sono a carico dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 27.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a stabilire i termini per la dichiarazione di cui all'art. 5, agli effetti della prima applicazione del contributo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 145. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1664**.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1929, n. **998**.
Provvedimenti per le concessioni di demanio marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Codice per la marina mercantile approvato col R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire il carattere giuridico degli atti di concessioni demaniali marittime rispetto alla loro forma, e di dare all'Amministrazione della marina mercantile la facoltà di permettere nei casi di urgenza l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi prima del perfezionamento degli atti di concessione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti per le concessioni di demanio marittimo hanno a tutti gli effetti valore di atti pubblici.

Tali atti sono ricevuti dagli ufficiali di porto destinati dai comandanti dei Compartimenti marittimi a riceverli. In qualità di rappresentanti dell'Amministrazione intervengono nei medesimi i comandanti dei Compartimenti marittimi o i preposti agli enti statali a cui sia affidata l'amministrazione dei beni di demanio marittimo.

Nel caso in cui si addivenga alla concessione di beni di demanio marittimo in base ad asta pubblica o a licitazione privata, i processi verbali di aggiudicazione sono firmati da chi ha ad esse presieduto e sono formati, con gli effetti sopraindicati, dagli ufficiali di porto destinati a ricevere gli atti di concessione a norma del precedente comma.

Si considerano, ad ogni effetto, atti pubblici tutti gli atti di cui al primo comma, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto siano stati formati osservando le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile; però, il funzionario stipulante per tali atti anteriori non è responsabile delle tasse erariali.

Rimangono ferme le norme in vigore circa le concessioni di licenze per l'occupazione e l'uso di aree di demanio marittimo.

Art. 2.

L'Amministrazione marittima, quando ne riconosca l'urgenza, potrà provvisoriamente consentire l'immediata occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio marittimo di cui sia stata domandata la concessione, e l'esecuzione dei lavori, a rischio e pericolo del richiedente, purchè questi si obblighi con apposito atto di sottomissione e congrua cauzione ad accettare ed osservare le prescrizioni e le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, e a demolire le opere erette, riconsegnando ogni cosa nel pristino stato, qualora l'Amministrazione marittima neghi la concessione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 146. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1665**.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1001**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese e San Raffaele Cimena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1523, col quale i comuni di Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese e San Raffaele Cimena sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Gassino Torinese;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Gassino Torinese, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese e San Raffaele Cimena;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese e San Raffaele Cimena sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 149. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1666**.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1002**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Giacomo degli Schiavoni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1928-VI, n. 702, col quale il comune di San Giacomo degli Schiavoni è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Termoli;

Vista la deliberazione del podestà di Termoli, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Giacomo degli Schiavoni;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di San Giacomo degli Schiavoni è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 150. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1667.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 1003.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ramodipalo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1137, col quale il comune di Ramodipalo è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Lendinara;
Vista la deliberazione del podestà di Lendinara, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ramodipalo;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Ramodipalo è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 151. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1668.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1004.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Malvino e Sardigliano ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cuquello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° novembre 1928-VII, n. 2553, col quale i comuni di Malvino, Cuquello e Sardigliano venivano riuniti in un solo Comune denominato Sardigliano, con sede nella frazione Cuquello;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Sardigliano funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Malvino e Sardigliano sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cuquello è estesa a tutto il territorio dell'attuale nuovo comune di Sardigliano, del quale Cuquello è capoluogo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 maggio 1929.

Scioglimento del Sindacato industrie chimiche ed estrattive di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Milano, e nomina dei liquidatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, e il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Veduto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1924 che riconosce giuridicamente il Sindacato industrie chimiche ed estrattive di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Milano e ne approva lo statuto;
Veduto il decreto Ministeriale 12 agosto 1927 che approva la modifica allo statuto predetto;
Veduta la copia del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del Sindacato tenutasi il 26 aprile 1929;
Ritenuto che, in seguito al passaggio dei contratti di consociazione ad altri enti, il Sindacato non ha più contratti di assicurazione da gestire;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sindacato industrie chimiche ed estrattive di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Milano è sciolto.

Art. 2.

Sono nominati liquidatori il dott. Renato Bonini e il rag. cav. uff. Luigi Serra, con firma disgiunta.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 3 *Min. econ. naz., foglio n.* 159. — MONACELLI.

(3641)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1929.
Sospensione temporanea in tutte le Provincie del Regno dell'art. 45, 3° capoverso, del regolamento generale 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 58 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;
Considerato che le condizioni contingenti dell'agricoltura rendono opportuno, allo scopo di agevolare il bonificamento agrario, una deroga temporanea alle prescrizioni dell'articolo 45, capoverso 3°, del citato regolamento per la costruzione di stalle di limitata capienza;

Decreta:

Per la durata di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto è sospesa per tutte le Provincie del Regno l'applicazione della disposizione di cui all'art. 45, capoverso 3°, del regolamento generale dell'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, limitatamente ai fabbricati nei quali la stalla abbia una capienza non superiore a 20 capi di bestiame grosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 8 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: IOSA.

(3642)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Krekich dott. Antonio di Natale e di Kuhanitsch Maria, nato a Zara il 10 dicembre 1889 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Crechici »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Krekich dott. Antonio è ridotto in « Crechici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Krekich Giuseppina nata Cattalinich, nata a Zara il 19 marzo 1897, moglie;
Krekich Maria, nata a Zara il 15 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 25 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(2953)

N. 2085.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Krekich dott. Silvio di Natale e di Kuhanitsch Maria, nato a Zara l'8 maggio 1888, residente ad Aquileia, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Crechici »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Krekich dott. Silvio è ridotto in « Crechici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Krekich Maria nata Vratovich, nata a Pola il 29 gennaio 1891, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(2954)

N. 3364.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 14 marzo 1928 presentata dal signor Enrico Joechler per la riduzione del suo cognome in « Delmonte »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del sig. Joechler Enrico, figlio del fu Andrea e della fu Erhardt Giovanna, nato in Rovereto il 1° aprile 1864, è cambiato in « Delmonte » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e per i figli minori del sig. Joechler Enrico.

Trento, addì 10 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2955)

N. 17374-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Gulin Michele, nato a Sv. Jurig (S.H.S.) il 22 settembre 1880 da Francesco e da Francesca Cernovsek, residente a Matteria, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gullini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gulin Michele è ridotto nella forma italiana di « Gullini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Reiter Amalia, nata a Vipacco il 10 luglio 1881, moglie;
Emma, nata ad Elsane il 5 luglio 1908, figlio;
Stanislao, nato ad Elsane il 6 dicembre 1909, figlio;
Michela, nata a Opcina il 27 luglio 1916, figlio;
Milano, nato a Matteria il 4 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Matteria al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2956)

N. 12775.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Wolfssohn Giorgio, nato a Fiume il 3 giugno 1907 da Alessandro e da Olga Frank, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Volpi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Wolfssohn Giorgio è ridotto nella forma italiana di « Volpi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2957)

N. 19043.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Don Gabriele Ielussi, nato a Fiume il 16 marzo 1877 da Gabriele e da Paolina Fabro, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gelussi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Don Gabriele Ielussi è ridotto nella forma italiana di « Gelussi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2958)

N. 68.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Kocjancic Luigi, nato a Brestovizza il 16 maggio 1889 da Francesco e da Pascka Galigaris, residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cocciani ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Kocjancic Luigi è ridotto nella for· italiana di « Cocciani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Zagar Francesca, nata a Sesana il 17 agosto 1881, moglie;
Luigi, nato a Trieste il 10 novembre 1916, figlio;
Bruno, nato a Graz il 15 dicembre 1917, figlio;
Carmela, nata a Trieste il 5 dicembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2959)

N. 14466.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Udovic Antonio, nato a Elsane il 16 settembre 1870 da Paolo e da Apollonia Hrabar, residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Udovini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovich Antonio è ridotto nella forma italiana li « Udovini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Surina Giovanna, nata a Passiaco il 23 giugno 1877, moglie;
Antonio, nato ad Elsane il 26 maggio 1901, figlio;
Giovanni, nata ad Elsane il 13 aprile 1907, figlio;
Vincenzo, nato ad Elsane il 17 maggio 1914, figlio;
Giuseppe, nato ad Elsane l'8 aprile 1917, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2960)

N. 896.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Pavsic Antonia, nata a Idria il 7 giugno 1878 da Giovanni e da Francesca Bozic, residente a Villa del Nevoso, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pavesi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcune nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Pavsic Antonia è ridotto nella forma italiana di « Pavesi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Villa del Nevoso alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2961)

N. 640.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Schulz Oscarre, nato a Fiume il 4 settembre 1896 da Oscarre e da Maria Lusina, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Sullini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Schulz Oscarre è ridotto nella forma italiana di « Sullini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Scrobogna Irma, nata a Fiume il 27 gennaio 1895, moglie;
Iolanda, nata a Fiume il 28 maggio 1922, figlia;
Nevio, nato a Fiume il 23 ottobre 1923, figlio;
Oscarre, nato a Fiume il 21 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2962)

N. 1084.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Carlo Maslo, nato a Fiume il 24 settembre 1896 da Francesco, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Moreno »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Maslo è ridotto nella forma italiana di « Moreno » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2963)

N. 11419-27963.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lino Adamich di Ferdinando, nato a Fiume il 9 settembre 1900 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. S. Sabba, 283, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Adami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lino Adamich è ridotto in « Adami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3061)

N. 11419-17867.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Albina Blarzino ved. Barissich di Virgilio, nata a Trieste il 13 giugno 1881 e residente a Trieste, via del Bosco, 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barissi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Albina Blarzino vedova Barissich è ridotta in « Barissi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria fu Ugo, nata il 20 settembre 1909, figlia;
2. Bruno fu Ugo, nato il 28 gennaio 1911, figlio;
3. Aldo fu Ugo, nato il 19 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3062)

N. 11419-29025.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Battistig di Giuseppe, nato a Trieste il 16 ottobre 1885 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battisti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Battistig è ridotto in « Battisti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bice Battistig nata De Filippi fu Giuseppe, nata il 3 marzo 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3063)

N. 11419-29242.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bencich fu Andrea, nato a Montona (Istria) il 25 febbraio 1876, e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bensich è ridotto in « Benni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Bensich nata Cassano fu Giuseppe, nata il 19 maggio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3064)

N. 11419-30333.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Bensich di Giuseppe, nato a Orsera il 12 luglio 1897 e residente a Trieste, via Settefontane n. 69, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Silvio « Benci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Bensich è ridotto in « Benci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pierina Bensich nata Draghicchio di Gius., nata il 31 agosto 1900, moglie;
2. Bruno di Silvio, nato il 3 luglio 1921, figlio;
3. Ada di Silvio, nata il 7 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3065)

N. 11419-24924.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Biecher recte Biekar di Luigi, nato a Trieste il 30 maggio 1898 e residente a Trieste, via Ginnastica 35-v, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Biecheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Biecher recte Biekar è ridotto in « Biecheri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessato indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosetta Biecher nata Lazzari fu Giorgio, nata il 9 gennaio 1905, moglie;
2. Tullio di Attilio, nato il 23 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3066)

N. 11419-22679.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Dodic di Giacomo, nato a Trieste il 16 maggio 1902 e residente a Trieste, Roiano Scala Santa, 401, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dodini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Dodic è ridotto in « Dodini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3067)

N. 11419-17124.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Ferlat fu Antonio, nato a Cormons il 15 gennaio 1899 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ferlati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Ferlat è ridotto in « Ferlati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Irma Ferlat nata Alessio di Redento, nata il 23 ottobre 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3068)

N. 11419-27500.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Goriup di Giuseppe, nato a Trieste il 28 ottobre 1902 e residente a Trieste, via S. Pellico, 6, (« Piccolo »), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Goriup è ridotto in « Gori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3069)

N. 11419-25779.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Hiermer fu Roberto, nato a Trieste il 16 luglio 1887 e residente a Trieste, via della Fornace, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Irmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Hiermer è ridotto in « Irmi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lea Hiermer nata Desimon di Eugenio, nata il 9 febbraio 1889, moglie;
2. Emiliano di Emilio, nato il 28 novembre 1919, figlio;
3. Vinicio di Emilio, nato il 12 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3070)

N. 11419-23439.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Hlaca fu Francesco, nato a Trieste il 7 novembre 1898 e residente a Trieste, Roiano Moreri, 81, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghiacciari »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Hlaca è ridotto in « Ghiacciari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Jolanda Hlaca nata De Luca fu Felice, nata il 6 settembre 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3071)

N. 11419-25778.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Hiermer fu Roberto, nato a Trieste il 28 agosto 1883 e residente a Trieste, via A. Pacinotti, 5, p. III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Irmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Hiermer è ridotto in « Irmi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mercede Hiermer nata Kostner di Giovanni, nata il 19 maggio 1886, moglie;
2. Stellio di Mario, nato il 9 marzo 1911, figlio;
3. Gualtiero di Mario, nato il 18 dicembre 1913, figlio;
4. Editta di Mario, nata il 27 dicembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3072)

N. 11419-27127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Hubmann di Elisabetta, nato a Trieste il 4 giugno 1901 e residente a Trieste, via Pietro Nobile, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Hubmann è ridotto in « Umani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Romana Hubmann nata Furlan di Giovanni, nata il 16 ottobre 1901, moglie;
2. Antonio di Giovanni, nato il 6 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3073)

N. 11419-28712.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edmondo Jorass fu Michele, nato a Trieste il 24 ottobre 1885 e residente a Trieste, via Ferriera, 45-a, II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Jorass è ridotto in « Iori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Jorass nata Stradiot di Andrea, nata il 13 dicembre 1888, moglie;
2. Antillo di Edmondo, nato il 27 giugno 1911, figlio;
3. Arno di Edmondo, nato il 20 febbraio 1927, figlio;
4. Ennio di Edmondo, nato il 24 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3074)

N. 11419-28323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Jordano fu Giorgio, nato a Trieste il 23 luglio 1880 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 924, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giordano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Jordano è ridotto in « Giordano ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Jordano nata Klun fu Antonio, nata il 20 ottobre 1881, moglie;
2. Dante di Giacomo, nato il 2 giugno 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3075)

N. 11419-27122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Kolar fu Rocco, nato a Trieste il 22 marzo 1884 e residente a Trieste, via del Bosco, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colle »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Kolar è ridotto in « Colle ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Kolar nata Benedetti fu Odorico, nata il 21 settembre 1883, moglie;
2. Guido di Rodolfo, nato il 27 novembre 1913, figlio;
3. Nerina di Rodolfo, nata il 16 marzo 1919, figlia;
4. Fabiano di Rodolfo, nato il 19 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3076)

N. 11419-16126.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Lina Mann in Rogers fu Alberto, nata a Trieste il 14 luglio 1881 e residente a Trieste, via Battisti, 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Manni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Lina Mann in Rogers è ridotto in « Manni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3077)

N. 11419-28710.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Mreule recte Mrovlje fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 settembre 1891 e residente a Trieste, via Carlo Ghega, 2-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Mreule recte Mrovlje è ridotto in « Morelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Mreule nata Lonschar di Eugenio, nata il 2 marzo 1895, moglie;
2. Giuliana di Michele, nata il 20 agosto 1920, figlia;
3. Luisella di Michele, nata il 24 aprile 1922, figlia;
4. Sergio di Michele, nato il 30 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3078)

N. 11419-29136.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Muller di Leopoldo, nato a Trieste il 21 dicembre 1892 e residente a Trieste, via dei Porta, 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Muller di Leopoldo è ridotto in « Milleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Renata Muller nata Belluschi di Ettore, nata il 24 settembre 1893, moglie;
2. Claudio di Attilio, nato il 18 marzo 1917, figlio;
3. Liana di Attilio, nata il 5 maggio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3079)

N. 11419-29661.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Maruza di Giorgio, nato a Trieste il 30 ottobre 1892 e residente a Trieste, via Udine n. 30-III p., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maruzza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Maruza è ridotto in « Maruzza ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Maruza nata Hrdina di Vandelino, nata il 9 febbraio 1885, moglie;
2. Alfredo di Rodolfo, nato il 17 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3080)

N. 11419-29137.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Müller (detto Romano) di Leopoldo, nato a Trieste il 1° luglio 1891 e residente a Trieste, via Zovenzoni n. 1-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Müller (detto Romano) è ridotto in « Milleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Müller nata Vida di Eugenio, nata il 22 giugno 1896, moglie;
2. Maria Luisa di Leopoldo, nata il 2 maggio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3081)

N. 11419-15157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Dancevich vedova Medanich di Antonio, nata a Macarsca il 18 dicembre 1840 e residente a Trieste, via Timeus, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Dangeli » e « Medani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Dancevich vedova Medanich sono ridotti in « Dangeli » e « Medani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3082)

N. 11419-28812.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Elio Marsich di Giuseppe, nato a Capodistria il 7 giugno 1901 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Elio Marsich è ridotto in « Marsini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 142.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.72	Belgrado	33.65
Svizzera	367.90	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.68	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.68	Norvegia	5.095
Spagna	270.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.112
Berlino (Marco oro)	4.561	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.092
Praga	56.85		
Romania	11.275	Rendita 3.50 %	70 —
Peso Argentino Oro	18.24	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.10	Consolidato 5 %	81.50
Dollaro Canadese	18.92		
Oro	368.54	Obbligazioni Venezie 3.50 %	70.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Elenco n. 899.**

Smarrimento di ricevute.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4077 — Data: 5 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria debito pubblico — Intestazione: Rodighiero Franco — Titoli del debito pubblico: ricevuta provvisoria 1 — Capitale: L. 1300, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 693 — Data: 16 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Murgolo Francesco-Paolo fu Vito, per conto della Parrocchia di S. Paolo Apostolo, di Bitonto — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 10.50 consolidato 3.50 % (1902), con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data: 15 dicembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Trotti Luigi fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 10 Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 18 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Vistocco Alfonso fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 1000 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data: 18 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Vistocco Alfonso fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 2000 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3616)

CONCORSI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per posti in convitti e orfanotrofi e per borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili), da conferirsi per l'anno scolastico 1929-30, mediante concorso per titoli, agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 100 (di cui 75 in convitti e 25 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrono ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1929: si terrà conto dell'età in relazione al corso di studi per il quale si domanda il posto.

Il posto nel convitto o nell'orfanotrofio viene assegnato per un determinato corso di studi (scuole elementari; scuole medie di 1° grado escluso il ginnasio superiore; ginnasio superiore; scuole medie di 2° grado, ecc.).

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri, e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1929-30, agli orfani dei funzionari civili o militari, iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 60 di L. 800 per le scuole elementari;

n. 50 di L. 1200 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;

n. 8 di L. 1800 per il ginnasio superiore;

n. 40 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;

n. 40 di L. 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 2 di L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1929-30 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza a' sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 50 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;

n. 30 di L. 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 5 di L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Avvertenze.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per seguire il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso però è necessario che si comprovino nei modi prescritti il profitto e il conseguimento della promozione in ciascun anno.

Ultimato il corso per il quale il beneficio fu concesso occorrerà una nuova concessione per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio a carico dell'Opera non può, in ogni caso, essere consentito oltre il 18° anno di età.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi nonchè per borse di studio per frequentare scuole elementari, scuole medie, università ed istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1928-29.

Le domande per concorrere ai posti in convitti, o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore devono pervenire non oltre il 15 agosto 1929, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale predetta non oltre il 30 novembre 1929.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere e il corso di studio che si vuol seguire e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano soltanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal podestà.

Non occorre inviare le pagelle o i diplomi, essendo sufficienti i certificati rilasciati dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'articolo 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani:

1° atto di nascita del concorrente;

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle istituzioni dei Balilla o degli Avanguardisti;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

6° il decreto col quale la Corte dei conti abbia eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare. Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso e l'anno a cui lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza ai sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, che desiderano concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore devono unire alla istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 10 avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore ad 8 decimi.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica comprovante di aver conseguita a suo tempo l'ammissione ad uno dei corsi predetti in unica sessione e con una media generale non inferiore ad 8 decimi.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione a favore di orfani e figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti ai sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 (e occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai numeri 2, 6, 8 e 9), un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore ad 8 decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, 20 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: VITI.

(3646)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.